ISTITUZIONE DELL'ENTE AUTONOMO «ESPOSIZIONI NAZIONALI PER L'AUTARCHIA» CON SEDE IN TORINO

Art. 10

L'Ente e' autorizzato a fregiarsi dello stemma dello Stato.

E' vietato a chiunque impiegare, senza espressa autorizzazione dell'Ente, l'emblema che questo assuma.

La forma dell'emblema e' approvata con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, sentito il Ministro per le corporazioni.

Versione in vigore dal 19 luglio 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'Ente autonomo «Esposizioni nazionali per l'autarchia» con sede in Torino
Estremi	Legge 21 maggio 1940, n. 717
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-ente-autonomo-esposizioni-nazionali-per-l-autarchia/art-10/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it